



Delibera n. 376/2022

del 27 luglio 2022

Fascicolo 5303/2021

(da citare nella risposta)

Oggetto

Conflitto di interesse – Università *Omissis*.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2020;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206 del 1.3.2018;

Viste le Linee Guida ANAC n. 15 recanti *«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 5.6.2019;

Visto il *"Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici"* del 4.7.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16.10.2018);

Visti gli esiti istruttori del procedimento in oggetto, condotto dall'Ufficio vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza,

CONSIDERATO IN FATTO

L'Autorità ha ricevuto una serie di segnalazioni che evidenziavano un presunto conflitto di interesse in capo ad un dipendente della stazione appaltante in oggetto, relativamente a taluni affidamenti diretti (ex art. 36 co. 2 d.lgs. 50/2016), contraddistinti dai CIG Z8E2D61743, Z352D01182, ZD332A0A20, aventi ad oggetto la fornitura di arredi d'ufficio.

L'Autorità ha dunque acquisito la relativa documentazione e, per ben due volte, ha chiesto l'invio delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 50/2016, da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di assegnazione degli affidamenti diretti.

Solo in riscontro alla seconda richiesta istruttoria, la stazione appaltante ha trasmesso la dichiarazione resa dal concorrente in gara relativa ai requisiti di partecipazione (DGUE), comprensiva dell'indicazione di assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 42 e 80 co. 5 lett. d) d.lgs. 50/2016. Non è invece stata trasmessa alcuna dichiarazione relativa ai soggetti intervenuti nel procedimento di assegnazione o di esecuzione (RUP, DEC o altri soggetti).

Pertanto, con nota del 22.2.2022 prot. ANAC U. 13187, è stato comunicato l'avvio di un procedimento di vigilanza, contestando la violazione dell'art. 42 d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC 15, per aver ommesso di acquisire le dichiarazioni relative (anche all'insussistenza) del conflitto di interesse e per aver ommesso di vigilare sul rispetto degli adempimenti connessi (ai sensi del comma 5 dell'art. 42 citato).

Solo in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento (nota del 24.3.2022), la stazione appaltante ha trasmesso le dichiarazioni rese dai vari soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento (in qualità di RUP o DEC), asserendo che il dipendente oggetto delle originarie segnalazioni anonime non ha svolto alcun ruolo o funzione (circostanza di cui si era già dato atto nell'avvio del procedimento). Con successiva nota del 14.4.2022, la stazione appaltante ha precisato che le suddette dichiarazioni sono state rilasciate dai soggetti a ciò tenuti e sono state acquisite e conservate unitamente alla documentazione di gara, senza però essere protocollate per evitare eccessivi oneri amministrativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'Autorità ha chiarito, sia in sede regolatoria (Linee Guida 15) che di vigilanza (Delibere 712/2021, 65/2022, 66/2022 e 273/2022), il quadro normativo di riferimento del conflitto di interesse, disciplinato dall'art. 42 d.lgs. 50/2016.

In questa sede è sufficiente ribadire che *"Il personale della stazione appaltante è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell'assunzione dell'incarico, così come previsto dall'art. 6 DPR 62/2013 e dalle Linee Guida ANAC 15. Tale obbligo responsabilizza il dipendente, facendogli assumere tutte le conseguenze, di qualsivoglia natura, in caso di falsa dichiarazione, ed è strumentale all'emersione di astratti conflitti di interesse che è precipuo compito dell'amministrazione valutare (costituendo, detta valutazione, una specifica modalità di gestione del rischio)"* e che *"costituisce violazione dell'art. 42 co. 5 d.lgs. 50/2016 la condotta della stazione appaltante che omette di assumere le dichiarazioni prescritte in ordine alla (in)sussistenza dei conflitti di interesse e non assume alcuna iniziativa volta a gestire la situazione di potenziale conflitto di interesse in cui versa il dipendente, comunque nota alla stazione appaltante"* (Delibera ANAC 273/2022).

Tali obblighi sono pacificamente estesi alla fase di esecuzione contrattuale (art. 42 co. 4 d.lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 15, par. 3.4; Delibere 65/2022, 66/2022) e agli affidamenti sotto soglia comunitaria (art. 36, co. 1 d.lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 4, par. 3.1; Delibera 712/2022).

L'art. 36, co. 1 d.lgs. 50/2016, nel definire la normativa semplificata di svolgimento delle procedure sotto soglia, richiama espressamente l'operatività dell'art. 42 d.lgs. 50/2016 che dunque assume un particolare rilievo in riferimento agli affidamenti diretti (disciplinati dall'art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016), caratterizzati dal fatto che la scelta dell'aggiudicatario è effettuata dal personale della stazione appaltante in modo appunto "diretto", in assenza di confronto competitivo.

Pertanto, nel particolare ambito degli affidamenti diretti, la cui centralità è stata ribadita dall'art. 1, co. 1, lett. a, d.l. 76/2020, è necessario garantire che le valutazioni compiute dalla stazione appaltante non siano alterate da conflitti di interesse, anche solo potenziali, tra il personale della stazione appaltante stessa e gli operatori economici invitati o aggiudicatari.

Pertanto, in caso di affidamento diretto, soprattutto in ragione dell'ampiato ambito applicativo previsto dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.l. 76/2020 (che ha modificato le soglie di cui all'art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016), la stazione appaltante è tenuta ad una scrupolosa applicazione delle regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse, in quanto trattasi di procedure peculiari, caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo e nelle quali l'operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante.

Nel caso di specie, inoltre, assumono rilievo le modalità di rilascio della dichiarazione sui conflitti di interesse, in quanto la stazione appaltante ha acquisito le dichiarazioni ma non le ha protocollate per evitare un aggravio burocratico.

L'Autorità, al riguardo, ha chiarito che il RUP deve rivolgere le dichiarazioni al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico (par. 6.3 delle citate Linee Guida ANAC 15); al contempo, l'amministrazione di appartenenza è chiamata a provvedere alla raccolta, alla protocollazione e alla conservazione delle stesse, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura (il par. 6.6 delle citate Linee Guida ANAC n. 15 dispone: *"(...) La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data."*)

Pertanto, l'omessa conservazione e protocollazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure in esame, costituisce una violazione delle Linee Guida ANAC n. 15 che, al di là, del suo rilievo formale, assume un'importanza strumentale alla tempestiva verifica dell'effettiva sussistenza di situazioni di conflitto e non consente di dare certezza in ordine alla data nella quale le dichiarazioni sono state rese, in ultimo, incidendo sull'adeguatezza dell'attività di vigilanza cui è chiamata la stazione appaltante, ex art. 42 co. 5 d.lgs. 50/2016.

In ultimo, la giustificazione eccepita dalla stazione appaltante non è condivisibile sia per le esposte ragioni, sia in quanto tale (poco impegnativo) adempimento può avvenire unitamente alla protocollazione degli altri atti del procedimento.

Per tutto quanto esposto,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 22, co. 1 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4.7.2018 che, in riferimento agli affidamenti in oggetto, le modalità di acquisizione e conservazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 50/2016 si pongono in contrasto con il quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Si raccomanda, *pro futuro*, di acquisire le dichiarazioni ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 50/2016, da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di assegnazione di contratti pubblici, anche in affidamento diretto, svolgendo le opportune azioni di vigilanza previste dall'art. 42 co. 5 d.lgs. 50/2016.

Si raccomanda, inoltre, di protocollare le suddette dichiarazioni con modalità tali da garantire la certezza della data, oltre che l'identità del soggetto dichiarante.

La stazione appaltante è invitata a comunicare all'A.N.AC. le eventuali determinazioni al riguardo assunte, entro il termine di **30 giorni** dalla comunicazione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del predetto Regolamento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Originale firmato digitalmente